

Prot. n. 42230 del 07/05/25



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale*

PARERE DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE

Alla Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea

Servizio 3 – Gestione faunistica del territorio

e-mail: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: servizio.3.svilupporurale@regione.sicilia.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026.

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 34671 del 31 marzo 2025, inerente all'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA

1. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
2. con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0263986 del 22 maggio 2023 il Comitato è stato nuovamente ricostituito;
3. con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 sono stati designati i relativi componenti;
4. il Comitato è stato ricostituito con modalità ispirate ad esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nonché di incremento della efficienza e dei compiti allo stesso attribuiti. A tal fine è prevista una composizione meno complessa rispetto a quella originariamente prevista e che, tuttavia, mantiene comunque inalterata la partecipazione ai lavori di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti avendo tra i suoi componenti sia rappresentanti delle Amministrazioni locali, del MASE, dell'ISPRA, del mondo scientifico, agricolo, venatorio e ambientalista;
5. nel Comitato è presente sia una componente tecnica che scientifica e pertanto lo stesso rappresenta l'organo più idoneo ad affrontare le complesse e articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma.

L'attribuzione al CTFVN del compito di esprimersi sulle proposte dei calendari venatori regionali pervenuti dalle Regioni è stata prevista dall'art. 11 bis della Legge n. 136 del 09.10.2023 che ha modificato l'art. 18 c. 2 della Legge n. 157/92 che oggi recita " *Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero*



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e **previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta** e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1). La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

6. il parere espresso dal Comitato al pari di quello reso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha carattere obbligatorio ma non vincolante per l'Ente Regionale e comunque decorso il suddetto termine il parere si intende acquisito;
7. considerata la rilevanza che l'attività venatoria riveste per le comunità rurali, sia il ruolo di regolazione che l'attività venatoria può svolgere, tra l'altro, per la prevenzione degli impatti negativi sulle colture agricole, sulla salute umana e non ultimo sulla sicurezza stradale;
8. considerate le profonde mutazioni del quadro sociale e faunistico del Paese avvenute negli ultimi decenni, caratterizzate da un aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica come conseguenza di processi sociali ed ambientali recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, e il progressivo aumento delle superfici boscate; altro elemento rilevante è quello della significativa diminuzione del numero di cacciatori registrata negli ultimi decenni, che ha determinato una consistente limitazione della complessiva pressione venatoria sulle risorse faunistiche oggetto di prelievo;
9. data evidenza che la valutazione degli aspetti di cui ai punti 8 e 9 rientra nella specifica competenza del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale;
10. considerato pertanto l'opportunità di consentire il prelievo della specie solo in presenza del relativo Piano di Gestione o di nuove posizioni espresse dalla Commissione Europea;
11. considerate le informazioni comunicate dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica agli uffici tecnici regionali responsabili della gestione faunistico venatoria con note n. 0088287 del 14 maggio 2024 e n. 0091057 del 17 maggio 2024 riguardo le valutazioni effettuate dal tavolo tecnico costituito a livello europeo per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione, in merito all'attuazione del Piano di gestione della tortora (*Streptopelia turtur*);

considerato, inoltre, che alcuni dati indicano un decremento della popolazione nella *Flyways Centro-orientale*, e che pertanto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale possibile soluzione al degrado di conservazione della specie, ha espresso la raccomandazione tecnica di una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025; diversamente, qualora le Regioni ritenessero



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli *habitat*, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria.

Il CTFVN, in relazione alle **single specie**, vista la documentazione pervenuta,

RITENUTO

che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Siciliana non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria, al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutasi in data 23 aprile 2025 nella quale erano presenti 14 su 16 componenti del Comitato

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Siciliana per le seguenti specie:

- allodola (*Alauda arvensis*)
- merlo (*Turdus merula*)
- colombaccio (*Columba palumbus*)
- germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- alzavola (*Anas crecca*)
- fischione (*mareca penepole*)
- mestolone (*Spatula clypeata*)
- beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- gazza (*Pica pica*)
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- fagiano (*Phasianus colchicus*)
- porciglione (*Rallus aquaticus*)
- quaglia (*Coturnix coturnix*)
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
- folaga (*Fulica atra*)
- codone (*Anas acuta*)
- canapiglia (*Mareca strepera*)
- starna (*Perdix perdix*)
- tordo sassello (*Turdus iliacus*)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

- cesena (*Turdus pilaris*);

parere favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Siciliana per le seguenti specie:

lepre italiana (*Lepus corsicanus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92;

parere favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Siciliana al prelievo del cinghiale (*Sus scrofa*), in forma collettiva, dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026 in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92;

parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di "citizen science":

- beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (31 gennaio invece del 10 gennaio);

parere sfavorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Siciliana al prelievo del cinghiale (*Sus scrofa*) da effettuarsi solo da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani nel periodo compreso tra il 21 settembre al 30 ottobre 2025 in quanto, unitamente al periodo di prelievo in forma collettiva dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026, supera l'arco temporale previsto dall'articolo 18, comma 1, lett.d) della legge 157/92;

parere sfavorevole all'attività di prelievo della specie tortora (*Streptopelia turtur*) in ragione dei "considerato" di cui ai punti 12 e 13 delle premesse, raccomandando alla Regione di prevedere l'introduzione di efficaci meccanismi volti a evitare il degrado della conservazione della specie e di attenersi rigorosamente ad eventuali ulteriori disposizioni promananti dal MASE al riguardo.

Il Presidente Supplente
Gen. B. CC. Donato Monaco



Donato Monaco
MASAF
24.04.2025 12:27:42
GMT+02:00

09/05/25, 12:28

Zimbra: Parere sulla proposta di calendario venatorio Regione Siciliana per la stagione 2025/2026.

Chiudi Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Elimina Spam Azioni



Parere sulla proposta di calendario venatorio Regione Siciliana per la stagione 2025/2026.

Da: "aoo disr" <aoo.disr@pec.masaf.gov.it>

A: "servizio3 svilupporurale" <servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it>

segnatura.xml (16,8 KB) [Scarica](#) | [Rimuovi](#)

Parere Regione ...25 2026_signed.pdf (312,4 KB) [Scarica](#) | [Rimuovi](#)

[Scarica tutti gli allegati](#)

[Rimuovi tutti gli allegati](#)

MASAF - DISR VII - Prot. Uscita N.0185027 del 24/04/2025

